

LA DICHIARAZIONE CONCILIARE "DE LIBERTATE RELIGIOSA",

Annotazioni giuridiche

Giovanni XXIII nel discorso pronunciato l'11 ottobre 1962 per l'apertura dei lavori del Concilio Vaticano II, aveva detto: « Il XXI Concilio ecumenico [...] vuole trasmettere pura ed integra, senza attenuazioni e senza travisamenti, la dottrina cattolica, che, nonostante difficoltà e contrasti, è divenuta quasi un patrimonio comune degli uomini. Certo questo patrimonio non piace a tutti; esso viene comunque proposto agli uomini di buona volontà come un ricco tesoro che è a loro disposizione. Nostro dovere non è già soltanto quello di custodire questo tesoro prezioso, come se ci preoccupassimo unicamente dell'antichità; dobbiamo invece ora dedicarci con alacre volontà e senza timore al lavoro che la presente epoca esige, proseguendo il cammino che la Chiesa compie da poco meno di venti secoli. [...] E' necessario che oggi venga da tutti ricevuto, con rinnovato amore, nella serenità e nella pace, l'intero insegnamento cristiano, in tutte le sue singole parti e con quella precisione di termini e di concetti che appare soprattutto dagli atti dei Concilii Tridentino e Vaticano I. [...] E' necessario che questa dottrina certa e immutabile, la quale deve essere fedelmente rispettata, venga studiata e presentata in quei modi e in quelle forme [ea ratione] che rispondono alle esigenze del nostro tempo » (1).

L'Assemblea conciliare, soprattutto in sede di redazione dei documenti coi quali ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo dei diversi temi proposti al suo esame, si è mossa risolutamente sulla via indicata da Papa Giovanni, sia tenendo costantemente presenti i dati offerti dalla realtà sociale contemporanea, sia avvalendosi dei risultati delle ricerche teoriche più recenti, sia adottando, almeno per alcune materie, i concetti e il linguaggio tecnico degli studiosi di oggi.

E' noto che la stesura del testo della « Dichiarazione sulla libertà religiosa » fu assai faticosa. Almeno sei formulazioni diverse (2) precedet-

(1) Vers. it. dall'originale in lat. (cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, vol. LIV [1962], pp. 791 s.). L'ultima parte del testo cit., nella vers. it. pubblicata da *L'Ossevatore Romano* (12 ott. 1962, p. 3), diceva: « Dalla rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto l'insegnamento della Chiesa nella sua interezza e precisione, quale ancora splende negli atti conciliari da Trento al Vaticano I, lo spirito cristiano, cattolico ed apostolico del mondo intero, attende un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze, in corrispondenza più perfetta di fedeltà alla autentica dottrina, anche questa però studiata ed esposta attraverso le forme dell'indagine e della formulazione letteraria del pensiero moderno ».

(2) Conosciamo un lavoro sulla libertà religiosa, che fu preliminare alle discussioni preconciliari; esso era stato preparato da due Vescovi

tero quella che il 7 dicembre 1965 venne definitivamente approvata (con 2308 « placet », contro 70 « non placet » e 8 voti nulli).

Nel lavoro di preparazione del documento i Padri e i periti vollero in modo particolare tener conto delle esperienze giuridico-politiche moderne e non esitarono a servirsi anche dei mezzi espressivi forniti dalla scienza giuridica più aggiornata.

La Dichiarazione conciliare è oggetto delle nostre annotazioni soprattutto sotto questo specifico aspetto.

Nella prima parte del presente scritto cerchiamo di determinare il contenuto del « diritto alla libertà religiosa » riconosciuto dal Concilio; nella seconda, continuando il nostro esame del testo della Dichiarazione, vedremo che cosa in concreto significhi tale riconoscimento nella vita di una comunità statale.

I. - IL TEMA CENTRALE DELLA DICHIARAZIONE.

1) Il « diritto alla libertà religiosa » negli ordinamenti democratici moderni.

Il sottotitolo della « Dichiarazione sulla libertà religiosa » precisa che la Dichiarazione stessa tratta « del diritto della persona

e due teologi in una riunione tenuta a Friburgo nei giorni 27 dicembre 1960 e seguenti (è noto con il nome di « Documento di Friburgo »). Nel periodo preparatorio del Concilio, la Commissione teologica dedicò il capitolo IX della parte seconda del suo schema di costituzione « *De Ecclesia* » al tema « *De relationibus inter Ecclesiam et Statum necnon de tolerantia religiosa* »; relatore per tale capitolo fu il card. Alfredo Ottaviani. Il primo testo ufficiale sulla libertà religiosa (« *Schema constitutionis de libertate religiosa* ») fu presentato alla Pontificia Commissione centrale preparatoria del Concilio Vaticano II, il 18 giugno 1962, dal Segretariato per l'Unità dei Cristiani con una relazione del card. Agostino Bea. La prima redazione conciliare del documento sulla libertà religiosa fu presentata ai Padri come capitolo V dello « *Schema decreti de oecumenismo* », il 19 novembre 1963 (da questo momento in avanti « relatore » per i testi sottoposti all'esame del Concilio, sarà sempre il Vescovo di Bruges, mons. Emilio G. De Smedt). La seconda redazione (a cui venne dato il nome di « *Textus prior* ») fu presentata il 23 settembre 1964 come appendice allo « *Schema decreti de oecumenismo* », con il titolo « *Declaratio prior: De libertate religiosa, seu de iure personae et communitatum ad libertatem in re religiosa* ». La terza redazione (« *Textus emendatus* ») fu presentata il 19 novembre 1964, con il titolo « *Schema declarationis de libertate religiosa, seu de iure personae et communitatum ad libertatem in re religiosa* ». La quarta redazione (« *Textus reemendatus* ») fu resa nota il 15 settembre 1965, con lo stesso titolo della precedente. La quinta redazione (« *Textus recognitus* ») fu comunicata ai Padri il 25 ottobre 1965, con il titolo (che sarà poi quello definitivo): « *Schema declarationis de libertate religiosa. De iure personae et communitatum ad libertatem socialem et civilem in re religiosa* ». La sesta redazione (« *Textus denuo recognitus* »), presentata il 19 novembre 1965, fu quella che venne finalmente approvata dall'Assemblea conciliare. [Per una breve storia della preparazione del documento, v. J. HAMER O. P., *Progressiva elaborazione del testo della Dichiarazione*, nel vol. *La libertà religiosa nel Vaticano II* (Collana « Magistero conciliare », n. 5), Torino-Leumann 1966, pp. 34-103].

umana e delle comunità alla libertà **sociale e civile** in materia religiosa ». Già da questa formulazione del sottotitolo appare come il « diritto alla libertà religiosa », di cui il Concilio intende occuparsi, sia in sostanza lo stesso « diritto alla libertà religiosa » che al presente viene affermato in quasi tutti gli ordinamenti costituzionali degli Stati « di democrazia classica ».

Come abbiamo avuto occasione di osservare in un precedente studio (3), sembra lecito ritenere che in tali ordinamenti l'affermazione generica del diritto alla libertà religiosa (allo stesso modo che l'affermazione, in concreto equivalente, del diritto alla libertà di coscienza e del diritto alla libertà di culto) debba per lo più intendersi nel senso di una affermazione:

a) sia del diritto, che spetta al cittadino, di escludere dalla sfera della sua libera attività qualsiasi interferenza, da parte dello Stato o degli altri « concives », la quale si richiami, come a sua giustificazione, a motivi di carattere religioso (diritto alla « libertà religiosa, in senso lato »);

b) sia del diritto, che spetta al cittadino, di agire, nella propria condotta esterna, individualmente e socialmente, in conformità con le sue convinzioni in materia etico-religiosa (diritto alla « libertà di coscienza »);

c) sia del diritto alla « libertà di religione » (o « libertà religiosa, in senso stretto »), cioè, insieme, del diritto, che spetta al cittadino, di aderire esternamente a questa o a quella credenza religiosa, e di mutare in qualsiasi momento la propria credenza, senza alcuna imposizione o limitazione da parte dello Stato o di terzi (« libertà di fede »), del diritto, che spetta al cittadino, di propagandare liberamente la credenza a cui ha aderito (diritto alla « libertà di propaganda religiosa »), del diritto, che spetta al cittadino, di compiere, in privato o in pubblico, quegli atti di culto che gli sono imposti dalla sua fede (diritto alla « libertà di culto »), del diritto, che spetta al cittadino, di creare associazioni o di vivere in associazioni che abbiano finalità religiose (diritto alla « libertà di associazione religiosa »), e finalmente del diritto, che spetta alle diverse « confessioni religiose » nelle quali si esprime la naturale tendenza dell'uomo a esercitare il culto in società coi suoi simili, di organizzarsi e di operare liberamente in ordine al conseguimento dei loro fini (c.d. « libertà dei culti »).

I legislatori costituenti, nel riconoscere i diritti di libertà in materia religiosa, si sono non di rado ispirati, o ad ideologie che sostengono l'« **autonomia della coscienza morale** », — a ideologie, cioè, secondo le quali la coscienza morale dell'uomo non è soggetta a nessuna legge divina, bensì soltanto a certe norme che

(3) L. Rosa, *Libertà di coscienza e libertà religiosa. Annotazioni storico-giuridiche e riflessioni*, in *Aggiornamenti Sociali*, (novembre) 1963, pp. 683-685 (rubr. 132); oppure in *Iustitia*, pubbl. a cura dell'U.G.C.I., (aprile-giugno) 1963, pp. 140-143.

la coscienza dà a se stessa —, o al principio fondamentale del c.d. « **indifferentismo religioso** », che afferma essere tutte le religioni ugualmente vere o ugualmente false, o ancora al principio, — sul quale si fonda ogni « **relativismo dottrinale** » —, secondo cui non esiste nulla di universalmente e assolutamente vero o di universalmente e assolutamente buono, e qualsiasi giudizio di valore deve essere ritenuto come un fatto esclusivamente individuale e soggettivo.

Va notato, tuttavia, che i **principii proclamati da quei legislatori in materia di libertà religiosa**, così come appaiono formulati nei singoli ordinamenti, **non sembra debbano venir considerati necessariamente come conclusioni delle concezioni sudette**. In effetto, la « ratio » obiettiva di quei solenni riconoscimenti — come abbiamo detto nello studio sopra ricordato (4) — è il fatto che la libertà religiosa, con tutti i suoi diversi contenuti, dalla coscienza sociale viene giudicata come una esigenza naturale e quindi come un diritto fondamentale della persona umana, e che pertanto dalla stessa coscienza sociale si ritiene non possa venir riconosciuto a nessuna autorità umana il potere di impedire o di ostacolare il libero esercizio di tale libertà da parte dei singoli e dei gruppi.

Anche chi non ammette che, soprattutto nelle materie morali e religiose, si possano configurare verità obiettive l'una diversa dall'altra, o addirittura l'una in contrasto con l'altra, deve accettare come una realtà fuori discussione che anche circa dette materie possono darsi in concreto, nei singoli individui, diverse « verità » soggettive, le quali in ogni caso esigono di essere rispettate nelle persone che ne sono portatrici. L'affermazione della libertà religiosa nei documenti costituzionali viene appunto unicamente a significare che a nessuna autorità umana deve venir consentito di proibire a una persona di abbracciare liberamente la sua « verità » in materia di religione, o di praticarne liberamente gli insegnamenti.

Gli ordinamenti costituzionali democratici sogliono stabilire come **unici limiti** al diritto alla libertà religiosa: 1) la necessità che l'attività di culto non dia luogo a riti contrari al « buon costume »; 2) la necessità che l'esercizio pubblico della religione non sia in contrasto nè con l'ordine pubblico nè con altri diritti costituzionalmente riconosciuti ai cittadini.

2) Natura dei « **diritti di libertà in materia religiosa** » riconosciuti dalle legislazioni statuali.

Abbiamo visto come il « **diritto alla libertà religiosa** » affermato nei moderni documenti costituzionali si concretizzi di fatto in tutta una serie di « **diritti di libertà in materia religiosa** », che

(4) *Ibidem*, pp. 685 s.; (in *Iustitia*, p. 143).

vengono riconosciuti dagli ordinamenti statuali a individui e a gruppi in forza del principio generale.

I giuristi fanno rientrare tali « diritti di libertà » (e lo stesso « diritto alla libertà religiosa » che tutti li comprende) nella categoria dei « **diritti soggettivi** ».

Non c'è accordo tra i moderni studiosi della scienza giuridica sulla definizione da dare del concetto di « diritto soggettivo ». Tenendo presenti alcune opinioni autorevoli, tuttora largamente condivise (5), ci sembra di poter stabilire che « diritto soggettivo » è una facoltà (o potestà, in senso lato) di fare o di non fare qualche cosa, o di esigere determinati comportamenti da altri soggetti, la quale viene riconosciuta o concessa dalla legge a una persona, fisica o giuridica, in ordine alla soddisfazione di un interesse legittimo della persona stessa.

E' stato giustamente osservato che la « libertà » forma almeno « il presupposto » per l'esercizio di qualsiasi diritto soggettivo (6). In realtà, il fatto che in un determinato ordinamento una persona sia titolare di un diritto soggettivo, comporta necessariamente l'esistenza, in tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito di quell'ordinamento, dell'obbligo di non impedire nè turbare le attività della persona che sono collegate con il possesso e con l'uso legittimo del diritto soggettivo stesso.

Vengono chiamati « **diritti di libertà** » quei diritti soggettivi il cui intero contenuto « si risolve (quando naturalmente si prescindia dai vincoli che possono derivare dall'uso che si fa dei poteri corrispondenti) nella pretesa di escludere altri, siano privati e sia la pubblica autorità, dall'intervenire nella sfera lasciata alla disponibilità dei loro titolari » (7). Questi diritti « sono stati per i primi assunti ad oggetto di regolamentazione nelle costituzioni dell'epoca moderna », assurgendo, nelle costituzioni di tipo liberale, alla dignità di « **libertà costituzionali** » per **autonomia** e divenendo parte essenziale dei « **diritti fondamentali dell'uomo** » (8). Esempi classici di tali « **diritti di libertà** » costituzionalmente riconosciuti sono i diritti alla « **libertà personale** », alla « **libertà di circolazione** », alla « **libertà di riunione** », alla « **libertà di associazione** », alla « **libertà di manifestazione del pensiero** », alla « **libertà di stampa** », alla « **libertà di coscienza** », alla « **libertà di culto** ».

(5) Ci riferiamo, in particolare, alle opinioni di G. JELLINEK (cfr. *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, Tübingen 1905, p. 42), di S. ROMANO (cfr. *Principii di Diritto costituzionale generale*, Milano 1947, pp. 106 ss.), di O. RANELLETTI (cfr. *Principi di Diritto amministrativo*, Napoli 1912-15, p. 420), di D. BARBERO (cfr. *Il diritto soggettivo*, in *Il foro italiano*, 1939, IV, pp. 25 ss.). Per alcuni cenni sull'elaborazione dottrinale del concetto di « diritto soggettivo », v., p. es., P. VIRGA, *Libertà giuridica e diritti fondamentali*, Milano 1947, pp. 69-84.

(6) C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto pubblico*, Padova 1962 (VI ed.), p. 848.

(7) *Ibidem*.

(8) *Ibidem*, p. 849.

I « diritti di libertà » sono considerati « **diritti soggettivi pubblici** », perché tradizionalmente vengono fatti valere innanzi tutto nei confronti delle pubbliche autorità. A differenza però di altri diritti soggettivi pubblici di cui sono titolari i singoli cittadini (si pensi, in particolare, ai « diritti politici » e ai « diritti civici »), essi possono venir fatti valere anche nei confronti degli altri conosciuti (9).

Prescindiamo in questa sede dalla questione se i diversi « diritti di libertà » debbano venir considerati come aspetti di un unico « diritto di libertà civile », il quale poi si specifichi in molte diverse facoltà (10), oppure se si debba ritenere che in un ordinamento esistono tanti diversi « diritti di libertà » quanti sono i « diritti di libertà » effettivamente riconosciuti dalla legge (11).

Tutti i « **diritti di libertà** » — quindi anche quelli che si riferiscono alla materia religiosa — nei moderni ordinamenti costituzionali democratici si caratterizzano per il fatto che **hanno soprattutto un contenuto negativo**: « essi hanno per oggetto immediato, non l'azione (o omissione) permessa, p. es., il compimento di un atto di culto, la stampa di un libro, ecc., ma soltanto l'omissione, da parte dello Stato o di un altro ente pubblico, delle azioni che impediscono o turbano le prime » (12).

3) Il « diritto alla libertà religiosa » affermato nella Dichiarazione conciliare.

1. Nel documento conciliare che è oggetto del nostro studio, subito dopo una premessa introduttiva, nella quale viene soprattutto messo in evidenza il diffondersi tra gli uomini del nostro tempo di una sempre maggiore consapevolezza della dignità della persona umana e di un sentimento sempre più profondo del diritto che spetta a ciascuno di operare mettendo liberamente in atto le proprie decisioni responsabili e facendosi guidare dalla coscienza del proprio dovere piuttosto che dal timore delle pene,

(9) Cfr. P. VIRGA, *Diritto costituzionale*, Palermo 1959 (IV ed.), pp. 622 s.

(10) « Questi diritti [di libertà] non esauriscono [...] il contenuto del "diritto di libertà civile". Né essi sono "diritti soggettivi" a sé stanti, autonomi, ma soltanto manifestazioni o irradiazioni del diritto unico di libertà civile, *facoltà giuridiche*, nelle quali questo diritto si risolve. Il diritto di libertà civile è un diritto unico. E consiste nel potere giuridico, riconosciuto dalla legge all'individuo, come *uomo*, nella sua *vita individuale e sociale*, di fronte allo Stato, di disporre della propria persona e di determinarsi e di agire secondo la propria volontà per i fini della propria vita, *individuale e sociale*: diritto, perciò, al libero svolgimento della propria attività, nella propria sfera giuridica *privata*, in ogni direzione che non sia dal diritto vietata » (O. RANELLETTI, *Istituzioni di Diritto pubblico*, Parte generale, Milano 1955, p. 163).

(11) In questo senso v., p. es., S. ROMANO, *Principii di Diritto costituzionale*, cit., p. 113.

(12) S. ROMANO, *op. cit.*, *ibid.*

si legge la solenne affermazione: « Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa ». L'affermazione è accompagnata dalla seguente precisazione: « Tale libertà consiste in questo, che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte sia di singoli individui, sia di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, e in maniera che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza nè sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa privatamente e pubblicamente, da solo o associato ad altri » (13).

a) Nel breve testo che abbiamo citato, viene chiaramente indicato il tema centrale della « Dichiarazione sulla libertà religiosa ». Si sottolinea che la « libertà religiosa », di cui si vuole trattare, non è altro se non una « immunità dalla coercizione » in materia religiosa, la quale deve venire garantita in seno alla società civile sia alle singole persone sia alle formazioni sociali in cui le singole persone esplicano la naturale tendenza al proprio perfezionamento.

E' chiaro che i Padri conciliari nella Dichiarazione non intendono occuparsi « in recto » del particolare diritto di libertà che deve venire riconosciuto alla Chiesa cristiana a causa della sua origine, della sua natura e della sua missione divina. Essi nella premessa introduttiva al documento dicono: « Poiché la libertà religiosa, che gli uomini esigono nell'adempire il dovere di render culto a Dio, riguarda l'immunità dalla coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale cattolica sul dovere morale dei singoli e della società verso la vera religione e l'unica Chiesa di Cristo » (14).

Dopo aver trattato estesamente della libertà religiosa intesa nel senso di « immunità dalla coercizione in materia religiosa », nell'ultima parte del documento i Padri osservano a chiare lettere: « Nella società umana e dinanzi a qualsivoglia pubblico potere, la Chiesa rivendica a sè la libertà, come autorità spirituale, costituita da Cristo Signore, alla quale per mandato divino incombe l'obbligo di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura ». Quindi, come preoccupandosi di ritornare immediatamente nel tema del loro discorso, soggiungono: « Parimenti la Chiesa rivendica a sè la libertà in quanto è una comunità di uomini che hanno il diritto di vivere nella società civile secondo i precetti della fede cristiana. Ora, se vige la libertà religiosa non solo proclamata a pa-

(13) *Decl.*, n. 2. Citiamo la *Declaratio de libertate religiosa* con la distinzione in paragrafi adottata dagli *Acta Apostolicae Sedis*, che hanno pubblicato il testo ufficiale nel vol. LVIII (1966), alle pp. 929-941. La versione, della quale ci siamo serviti (con qualche piccolo ritocco stilistico), è quella pubblicata da *L'Osservatore Romano*, riveduta e corretta sull'edizione latina a cura di S. GAROFALO (ed. Ancora, Milano 1966).

(14) *Decl.*, n. 1. In che senso si parli nel testo citato di « dottrina tradizionale cattolica », è stato precisato, p. es., da J. M. Díez-ALEGRÍA, in *La libertà religiosa nei primi nove secoli della Chiesa*, studio pubbl. in *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1966, pp. 333-356 (rubr. 132); cfr. specialmente pp. 354-356.

role nè solo sancita da leggi, ma anche con sincerità tradotta in pratica, in tal caso la Chiesa raggiunge una stabile condizione di diritto e di fatto che assicura la necessaria indipendenza nell'adempimento della sua divina missione, quell'indipendenza che le autorità ecclesiastiche hanno sempre più vigorosamente rivendicato nella società. Nello stesso tempo i Cristiani, come gli altri uomini, vengono a godere del diritto civile di non essere impediti di vivere secondo la propria coscienza » (15).

b) Nel definire la libertà religiosa di cui intende parlare, il documento conciliare fa riferimento esclusivamente alla « immunità dalla coercizione ». Questo ci dice che realmente oggetto della Dichiarazione è in sostanza la medesima « libertà religiosa » che viene proclamata nei testi costituzionali degli Stati democratici moderni. E il « diritto alla libertà religiosa », che viene affermato dal Concilio, è in sostanza quello stesso « diritto alla libertà religiosa » che abbiamo detto essere negli ordinamenti civili un « diritto soggettivo pubblico », e che, come tutti i « diritti di libertà », si caratterizza per il fatto di avere un contenuto prevalentemente negativo.

La Dichiarazione nel suo secondo paragrafo dice: « Questo diritto della persona alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società » (16). E nella conclusione: « Consta che gli uomini del nostro tempo aspirano a poter professare liberamente la religione sia in forma privata che pubblica; anzi la libertà religiosa nella maggior parte delle Costituzioni è già dichiarata diritto civile ed è solennemente proclamata in documenti internazionali » (17).

2. La Dichiarazione conciliare dice: « [Questo Concilio Vaticano] dichiara inoltre che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio rivelata che tramite la stessa ragione ». E spiega: « A motivo della loro dignità tutti gli uomini, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono per la loro stessa natura spinti e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le esigenze della verità. Ad un tale obbligo però gli uomini non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Non si fonda quindi il diritto alla libertà religiosa su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura » (18).

E' facile vedere come Dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa e ordinamenti costituzionali moderni sostanzialmente

(15) *Decl.*, n. 13.

(16) *Decl.*, n. 2.

(17) *Decl.*, n. 15.

(18) *Decl.*, n. 2.

coincidano anche in ciò che concerne la « ratio » della norma che afferma il diritto dei singoli e dei gruppi alla immunità dalla coercizione in materia di religione: sia la Dichiarazione del Concilio Vaticano II sia le leggi fondamentali degli Stati democratici fondano il loro solenne riconoscimento sulla dignità della persona umana (nel documento conciliare la persona è considerata anche con la dignità che le attribuisce la Rivelazione cristiana) (19).

La « dignità della persona umana » è rispettata, quando la persona stessa viene lasciata vivere e operare secondo la sua natura di essere intelligente e libero.

La persona umana tende naturalmente alla propria perfezione. Essendo con il suo intelletto aperta alla verità, a tutta la verità, e con la sua libera volontà aperta al bene, a tutto il bene, essa cerca la sua perfezione sforzandosi di arricchirsi il più possibile con il vero e con il bene.

Ciò posto, si deve dire che la « dignità della persona umana » è rispettata soprattutto quando alla persona viene riconosciuto il potere di agire liberamente in ordine al conseguimento del vero e del bene, seguendo il proprio giudizio rettamente formato e mettendo in atto le proprie decisioni responsabili.

« Religione » è il riconoscimento pratico, interiore ed esteriore, della dipendenza dell'uomo da Dio, un riconoscimento che impegna la totalità dell'essere umano. « Materia religiosa » è tutto ciò che ha una reale relazione, diretta o indiretta, con il fatto religioso.

Nella Dichiarazione conciliare viene affermato che alla persona umana e ai gruppi da essa formati deve essere riconosciuto dalla società civile il diritto di cercare liberamente la verità religiosa, di aderire liberamente ad essa quando l'abbiano conosciuta, e di ordinare liberamente la loro vita secondo le sue esigenze.

4) Il significato del riconoscimento conciliare del « diritto alla libertà religiosa ».

1. Il Concilio aggiunge, chiarendo ulteriormente il proprio pensiero: « Quanto si è detto [dell'uomo nei suoi rapporti con la realtà religiosa] appare con maggiore evidenza, quando si consideri che norma suprema della vita umana è la stessa legge divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio, nel suo disegno di sapienza e di amore, ordina, dirige e governa l'universo e le vie della società umana. Dio rende partecipe l'uomo di questa sua legge, cosicchè l'uomo, sotto la sua guida soavemente provvida, possa sempre meglio conoscere l'immutabile verità. Perciò ognuno ha il dovere e quindi anche il diritto di cer-

(19) Sulla « dignità della persona umana », v. il cap. I della I parte della *Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo* « *Gaudium et spes* ».

care la verità in materia religiosa per formarsi, con mezzi idonei, giudizi di coscienza retti e veri secondo prudenza. **La verità però va cercata nel modo proprio della dignità della persona umana e della sua natura sociale**, e cioè con una ricerca condotta liberamente, con l'aiuto del magistero istituzionalizzato, per mezzo della comunicazione e del dialogo, con cui, allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca della verità, gli uni espongono agli altri la verità che hanno scoperto o ritengono di avere scoperto; alla verità conosciuta, poi, si deve aderire fermamente con assenso personale.

« Gli imperativi della legge divina l'uomo li coglie e li riconosce **attraverso la sua coscienza**; che è tenuto a seguire fedelmente in tutta la sua attività, per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si deve neppure impedirgli di agire in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso. Infatti l'esercizio della religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i quali l'uomo si ordina direttamente a Dio: i quali atti da un'autorità meramente umana non possono essere nè comandati nè proibiti. La stessa natura sociale dell'uomo, poi, esige che egli esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri in materia religiosa, professi la propria religione in modo comunitario » (20).

Dalla lettura di questo testo appare chiaramente come i Padri **escludano che alla coscienza del singolo possa venir riconosciuta un'autonomia assoluta** di fronte alla verità etico-religiosa obiettiva e di fronte a Dio, ed escludano altresì, implicitamente, che alla società umana in genere e allo Stato possa essere riconosciuto, in assoluto, un diritto ad essere agnostici o indifferenti in materia religiosa, o in pratica atei.

Il documento conciliare si limita ad affermare che l'autorità statale e qualunque autorità sociale non devono in alcun modo interferire nella libera attività, individuale e associata, dei cittadini in campo religioso, quando tale attività sia rispettosa dell'ordine pubblico giusto. Il paragrafo della Dichiarazione che ora abbiamo citato, conclude infatti: « Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito da Dio agli uomini, se si nega all'uomo il libero esercizio della religione nella società, una volta rispettato l'ordine pubblico giusto. Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica gli uomini con decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono per loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose. Perciò la potestà civile, il cui fine proprio è di curare il bene comune temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita religiosa dei cittadini, ma evade dal campo della sua competenza se presume di dirigere o di impedire gli atti religiosi » (21).

(20) *Decl.*, n. 3.

(21) *Ibidem.*

2. La « *relatio de animadversionibus Patrum* », allegata alla terza redazione conciliare della Dichiarazione (per intenderci, al c.d. « *textus emendatus* »), a quei Padri che obiettavano di non vedere chiaramente in quale preciso senso la libertà religiosa potesse venire considerata come un vero « diritto », faceva notare: « Il termine "diritto" può venire usato in due accezioni diverse. In una prima accezione esso viene usato per designare il potere morale di fare qualche cosa, il potere cioè in forza del quale una persona si sente positivamente autorizzata a fare qualche cosa (ingl. "empowerment"; ted. "Ermächtigung"; it. "autorizzazione"). Nella Dichiarazione non ci si vuole servire del termine "diritto" in questa accezione, perchè si vuole evitare che sorgano questioni le quali non abbiano relazione con il tema di cui si intende trattare, p. es. la questione teorica dei diritti della coscienza erronea: questione che è estranea al problema giuridico preso in considerazione dal Concilio. In una seconda accezione il termine "diritto" viene usato per designare il potere morale in forza del quale una persona può esigere che non la si costringa ad agire o che non le si impedisca di agire. In questa accezione "diritto" dice "immunità" nell'agire ed esclude qualsiasi coercizione sia costrittiva sia proibente. Il termine "diritto" nella Dichiarazione viene usato unicamente in questa seconda accezione » (22).

Un autorevole studioso che ha dato un importante contributo alla stesura del testo conciliare che stiamo esaminando, ha scritto che la dottrina contenuta nella Dichiarazione « non fa appello ai diritti della coscienza erronea e neppure al dettame della coscienza in generale come a fondamento della libertà religiosa »; e ha aggiunto: « Il fondamento del diritto alla libertà religiosa è la verità oggettiva della dignità della persona umana, la quale è la verità fondamentale su cui si basa tutto l'ordine socio-giuridico » (23).

a) E' noto che il passo dell'Enciclica « *Pacem in terris* » di Giovanni XXIII, nel quale si proclama il « diritto alla libertà religiosa » [lat.: « *In hominis iuribus hoc quoque numerandum est, ut et Deum, ad rectam conscientiae suae normam, venerari possit, et religionem privatim publice profiteri* » (24); vers. it.: « Ognuno ha il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta

(22) SACR. OECUMEN. CONCILIUM VATICANUM SECUNDUM, *Schema declarationis de libertate religiosa, seu de iure personae et communitatum ad libertatem in re religiosa*, Città del Vaticano 1964 (« sub secreto »), p. 37. (La versione è nostra).

(23) J. COURTNEY MURRAY, *La Déclaration sur la liberté religieuse*, in *Nouvelle Revue Théologique*, (janvier) 1966, p. 46. Lo stesso studio è stato pubblicato, parzialmente, nella vers. italiana, in *La Civiltà Cattolica*, 1965, IV, pp. 536-554, con il titolo *Osservazioni sulla Dichiarazione della libertà religiosa* (per la nostra cit., cfr. p. 540).

(24) A.A.S., vol. LV (1963), p. 260.

coscienza; e quindi il diritto al culto di Dio privato e pubblico » (25)], ha dato origine a una discussione tra i teologi.

Si sono chiaramente delineate **due posizioni di fondo**. Un primo gruppo di autori, che intende richiamarsi all'insegnamento di S. Tommaso d'Aquino, per il quale « **coscienza retta** » è soltanto « la coscienza formata secondo le esigenze della verità, della norma morale obiettiva » (26), sostiene che il testo giovanneo vuole unicamente affermare « il diritto che ha ogni anima umana di onorare il vero Dio secondo i lumi e i mezzi d'informazione, più o meno abbondanti e completi, di cui dispone » (27): sostiene, in altri termini, che nella « *Pacem in terris* » si parla, non già « di un "diritto" che avrebbe come suo oggetto la libertà di professare ogni sorta di errori, o di compiere ogni sorta di azioni obiettivamente cattive, con il pretesto di obbedire in ciò a una coscienza innocentemente erronea », bensì « di un diritto a seguire un giudizio di coscienza in ciò che esso ha di veridico e di divinamente illuminato » (28).

Il secondo gruppo si richiama all'insegnamento di Francesco Suarez, per il quale « **l'errore invincibile**, e pertanto non colpevole, del giudizio di coscienza non impedisce affatto alla coscienza di essere "retta" » (29). Secondo tale insegnamento, « essendo oggetto del volere umano il bene in quanto conosciuto, "bonum ut apprehensum", la nostra volontà è onesta e retta, quando siamo convinti senza alcun dubbio ragionevole di tendere al bene morale: « se la nostra volontà è onesta o retta, il giudizio di coscienza che la guida, sarà esso stesso retto e in pratica vero, dato che la verità dell'intelletto pratico si realizza mediante la conformità con la volontà retta ("veritas intellectus practici accipitur per conformitatem ad appetitum rectum") » (30). Ciò stabilito, questi ultimi autori dicono che nelle parole di Papa Giovanni va letta l'affermazione di un « diritto di libertà in materia religiosa » anche per coloro che errano in buona fede (31).

b) E' certamente esatto dire che il Concilio nella « Dichiarazione sulla libertà religiosa » **ha voluto prescindere dalla questione « se la coscienza erronea possa avere dei diritti »**.

Non sembra invece sia esatta l'affermazione, che abbiamo

(25) *L'Osservatore Romano*, 11 aprile 1963, p. 5.

(26) L. JANSSENS, *Liberté de conscience et liberté religieuse*, Paris 1964, p. 14. Per una breve e chiara esposizione della concezione di S. Tommaso d'Aquino e della terminologia da esso usata trattando della *recta conscientia* e della *rectitudo* in genere, cfr. *ibid.*, pp. 9-14.

(27) G. DE BROGLIE, *Le Droit naturel à la liberté religieuse*, Paris 1964, p. 186.

(28) *Ibidem*.

(29) L. JANSSENS, *op. cit.*, p. 18.

(30) *Ibidem*. Cfr. pp. 15-25.

(31) V., in questo senso, alcune importanti osservazioni del card. A. BEA, in *Libertà religiosa e trasformazioni sociali* [Aggiornamenti Sociali, (gennaio) 1964, soprattutto pp. 9-11].

sopra riferita, secondo la quale il documento conciliare non farebbe appello, come a fondamento della libert  religiosa, « neppure al dettame della coscienza in generale ».

E' vero che i Padri fondano la libert  religiosa sulla verit  obiettiva della « dignit  della persona umana ». Quando per  spiegano in quale senso la dignit  della persona umana esiga l'immunit  per la persona stessa da qualsiasi coercizione in materia religiosa, essi in concreto parlano del **diritto-dovere per l'uomo di cercare la verit **, « **per formarsi, con mezzi idonei, giudizi di coscienza retti e veri secondo prudenza** ».

Essi dicono, come abbiamo gi  visto: « Gli imperativi della legge divina l'uomo li coglie e li riconosce attraverso la sua coscienza; che   tenuto a seguire fedelmente in tutta la sua attivit , per raggiungere il suo fine che   Dio. Non si deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si deve neppure impedirgli di agire in conformit  ad essa, soprattutto in campo religioso. Infatti l'esercizio della religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i quali l'uomo si ordina direttamente a Dio: i quali atti da un'autorit  meramente umana non possono essere n  comandati n  proibiti » (32).

Il fondamento del « diritto alla libert  religiosa », secondo i Padri,   dunque, in ultima analisi, il fatto che la persona umana ha il diritto-dovere di cercare la verit , di riconoscere gli imperativi della legge divina attraverso la sua coscienza, di seguire fedelmente la sua coscienza in tutta la sua attivit  per raggiungere il suo fine che   Dio.

c) La Dichiarazione non intende precisare che cosa accada, quando l'uomo nella sua onesta ricerca non riesce a giungere alla verit , o **quando addirittura erra** nelle sue conclusioni teoriche o pratiche.

Sempre in forza del principio che afferma la « dignit  della persona umana », sembra tuttavia lecito ritenere che, anche in quell'ipotesi, rimanga **pienamente valido per l'uomo il diritto-dovere** di seguire liberamente il dettame della propria coscienza.

Riconoscergli un tale diritto-dovere **non significa riconoscergli un « diritto ad errare »**; significa unicamente riconoscergli il diritto di agire liberamente secondo le sue convinzioni, anche quando queste convinzioni, che egli si   onestamente formate, siano erronee.

Riconoscere un tale diritto-dovere alla persona umana **non significa neppure riconoscere all'errore un « diritto » ad esistere**. Ogni diritto soggettivo   un potere morale che spetta a una persona e che la persona stessa pu  far valer di fronte ai suoi simili: in termini propri, quindi, non si pu  parlare n  di un di-

(32) *Decl.*, n. 3.

ritto di cui sia titolare la verità, in astratto considerata, nè di un diritto di cui sia titolare l'errore, in astratto considerato.

Riconoscendo per ogni caso il diritto-dovere della persona a seguire in materia etico-religiosa i giudizi della propria coscienza rettamente formata, si viene a stabilire unicamente che, in base alle norme del diritto naturale, nessuna autorità umana ha il potere di interferire con la coercizione nell'attività della persona circa quella materia, quando almeno un intervento della legittima autorità non sia richiesto per la conservazione o la difesa di un giusto ordine pubblico (33).

d) Nessuna autorità umana in concreto è in grado di giudicare « in foro esterno » della rettitudine o non rettitudine interiore delle persone (34). In questo senso la Dichiarazione afferma che, stabilita la validità obiettiva del principio che afferma la dignità della persona umana, il diritto all'immunità dalla coercizione « **perdura anche in coloro che non soddisfano all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa** », e che l'esercizio di tale diritto, « qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito » (35).

(continua)

Luigi Rosa

(33) Del « limiti della libertà religiosa », indicati dalla Dichiarazione, tratteremo nella seconda parte di queste annotazioni. — Con la nostra interpretazione dell'insegnamento contenuto nel testo conciliare coincide quella data da J. M. Díez ALEGRÍA, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, vol. LV (1966), pp. 183-189, nell'articolo *Declaratio Concilii Vaticanani II « Dignitatis humanae » de libertate religiosa*, pubbl. in collaborazione con M. ZALBA.

(34) Cfr. A. BEA, *Libertà religiosa e trasformazioni sociali*, cit., in *Agg. Soc.*, (gennaio) 1964, p. 9.

(35) *Decl.*, n. 2.